



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 26/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere		SI
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere		SI
CABRINI ELENA	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere		SI
RAMPINELLI ROSA MARIA GRAZIA	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere		SI
PAGANESSI PIETRO LUIGI	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; • l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; • il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” • la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Vertova ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n.47 del 29/12/2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale posta al punto precedente dell'ordine del giorno della presente seduta con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di € 427.575,00 e per il 2025 un costo complessivo di €. 441.164,00;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali; • l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 14 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla alle superfici soggette al pagamento del tributo;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di approvare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come da relazione dettagliata allegata (all.A) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.B) alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2023;

Preso atto dei pareri in merito formulati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voto favorevole, reso all'unanimità in forma palese

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegata relazione (all.A) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.B), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di dare tempestivo avvio alle comunicazioni e pubblicazioni inerenti.

Infine, il Consiglio Comunale,

con voti favorevoli resi all'unanimità in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 5 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE GESTIONE BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI - SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE GESTIONE BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; • l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; • il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate

prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” • la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Vertova ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n.47 del 29/12/2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale posta al punto precedente dell’ordine del giorno della presente seduta con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di € 427.575,00 e per il 2025 un costo complessivo di €. 441.164,00;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali; • l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 14 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla alle superfici soggette al pagamento del tributo;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di approvare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come da relazione dettagliata allegata (all.A) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.B) alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2023;

Preso atto dei pareri in merito formulati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegata relazione (all.A) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.B), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di dare tempestivo avvio alle comunicazioni e pubblicazioni inerenti.

Vertova, li 18/04/2024

Il Responsabile del Settore II°
LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 5 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore II°, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile come previsto dal'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; • l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; • il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • la deliberazione n.

363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” • la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Vertova ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n.47 del 29/12/2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale posta al punto precedente dell’ordine del giorno della presente seduta con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di € 427.575,00 e per il 2025 un costo complessivo di €. 441.164,00;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali; • l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 14 denominata “Attività industriali con capannoni di produzione” al fine di applicarla alle superfici soggette al pagamento del tributo;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di approvare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come da relazione dettagliata allegata (all.A) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (all.B) alla presente delibera;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2023;

Preso atto dei pareri in merito formulati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegata relazione (all.A) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (all.B), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di dare tempestivo avvio alle comunicazioni e pubblicazioni inerenti.

Vertova, li 18/04/2024

Il Responsabile del Settore II°
LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Allegato A

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2024

RELAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE

Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO	4
3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD	6
4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE	8
4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE	10
4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
4b.1 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE	13
5. COMPONENTI PEREQUATIVE	14



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, abrogando le norme relative ad IMU e TASI lasciando vigenti le norme dedicate alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Preso atto che - l'ARERA ha emanato, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, le seguenti disposizioni:

- Deliberazione n. 363/2021/R/rif - Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) - secondo periodo regolatorio 2022-2025- con la quale ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Deliberazione 459/2021/R/rif - Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- Determina 2/2021 – DRIF - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2);
- Consultazione 422/2021/R/rif - Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali;
- Consultazione 465/2021/A - Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
- Deliberazione 15/2022/R/rif – Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Deliberazione 386/2023/R/rif – Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- Deliberazione 389/2023/R/rif – Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR2);



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

• Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 – Approvazione degli Schemi tipo e chiarimenti determinazione tariffaria 2024/2025.

Dato atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno di riferimento, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Visto il “*Piano Economico Finanziario per l'anno 2024*” e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio (gestione pulizia cestini territorio comunale), in sinergia con la società affidataria del servizio di igiene ambientale G.Eco Srl (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) integrato con i costi relativi alla gestione della piattaforma sovracomunale rendicontati e validati dal Comune di Colzate tutto validato secondo il metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia;

Riassunte come sopra le norme ora richiamate, si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Ai costi, come definiti secondo l'MTR-2 di cui al paragrafo precedente e costituenti il PEF come validato/adottato con apposita Deliberazione consiliare, devono essere sommate le riduzioni che, a norma di quanto stabilito in materia dalla l. 147/2013, possono essere previste e disciplinate nel Regolamento TARI e che, comportando in generale un minore introito da tariffa, come previsto dalle linee guida ministeriali, non possono e non devono essere controbilanciate da entrate diverse dai



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

proventi del tributo, ma per assicurarne l'integrale copertura, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del piano economico finanziario.

I predetti costi di cui al punto precedente, vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo ivi utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata Metodo Tariffario ARERA e sinteticamente riportate nelle tabelle sottostanti. Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è sintetizzato nella successiva tabella.

Componenti di costo variabile	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	19.869,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (al netto proventi $b(AR)$ e ricavi $b(1+\omega)AR_{CONAI}$)	74.362,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	164.639,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9 del MTR-2 COI exp TV	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-473,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+\omega)ARsc	-71,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+\gamma)RC_{TV}/r	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	14.807,00
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 273.132,00

Componenti di costo fisse	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	53.822,00
Costi comuni - CC	65.252,00
Costi d'uso del capitale - CK	30.456,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	3.686,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+\gamma)RC_{TF}/r	-1.497,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	12.267,00
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	€ 163.986,00
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a -$ Costi massimi ammissibili	€ 437.118,00



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Inflazione programmata - rpi_a	2,70%	
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - X_a	0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	
Parametro crescita annuale - β (attualizzazione)	6,60%	
CF 2022	163.986,00	
CV 2022	273.132,00	
Trasferimento MIUR anno 2022	-3.544,00	
Recupero da evasione 2024	-6.000,00	
Riduzione parte fissa utenze domestiche attualizzate- RFUD	7.443,70	
Riduzione parte fissa utenze non domestiche attualizzate- RFUND	1.342,82	
Riduzione parte variabile utenze domestiche attualizzate- RVUD	12.183,46	
Riduzione parte variabile utenze non domestiche attualizzate- RVUND	7.269,75	
TOTALE PEF CON RIDUZIONI ARROTONDATO	455.813,73	
Tariffa di riferimento anno 2024 - ΣT_a € 455.813,73	TF - Totale costi fissi	€ 163.228,52
	TV - Totale costi variabili	€ 292.585,21

3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD

Il comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

Successivamente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Più precisamente, con la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A).

Il Dipartimento delle Finanze in data 30.12.2021 ha aggiornato le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni e conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.

Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 3 5 della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si è quindi proceduto all'elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all'Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.” Tali variabili sono suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 6.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 291,39 cd. “valore intercetta” (ultimo dato disponibile).

Si è quindi proceduto all'elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all'Allegato 3. Dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Vertova risulta essere pari più basso rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Vertova dovrà coprire per l'anno 2024, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 455.813,73 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 240,17 (455.813,73 / kg 1.897.880) valore sempre più basso del dato nazionale.



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:
 - le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, compresi i banchi di mercato di beni durevoli e di beni alimentari;
 - le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione inferiori ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1b e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie (Allegato 1, tab. 3b e 4b del D.P.R. 158/1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

Rilevato che i criteri adottati per la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili da imputare alle singole categorie di utenza domestica e non domestica come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, sono stati scelti secondo "criteri razionali" procedendo ad una distribuzione tecnica dei costi così come meglio dettagliato di seguito:

- 1) per i costi fissi ripartizione dei costi aumentati delle riduzioni specifiche in funzione della dimensione delle superfici occupate dalle diverse categorie di utenza;
- 2) per i costi variabili ripartizione dei costi aumentati delle riduzioni specifiche in funzione del calcolo della produzione teorica dei rifiuti.

L'incidenza della superficie delle due categorie di utenza alla data del 09/04/2024 ai fini della ripartizione dei costi fissi, tenuto conto delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche è la seguente:

- 78,88% per le UD
- 21,12% per le UND

Tale metodologia, come già indicato, è stata integrata con l'imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.



COMUNE DI VERTOVA
 VIA ROMA 12
 24029 VERTOVA
 035 711 562
 C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Sulla base di tale percentuale di incidenza, tanto sulla parte fissa che variabile, sono quindi stati calcolati i seguenti costi attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche, riportati nella tabella seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctudf + Ctudv$	€ 316.356,30 <i>tcud</i>	<i>Ctudf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 128.757,89
		<i>Ctudv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 187.598,41
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tnd = Ctndf + Ctndv$	€ 139.457,43 <i>tcund</i>	<i>Ctndf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 34.470,63
		<i>Ctndv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 104.986,80

L'incidenza percentuale dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi risulta essere diversa rispetto alle percentuali relative alle superfici a seguito della minore incidenza delle riduzioni per le utenze domestiche rispetto ai costi totali; risulta pertanto essere pari a:

- 69,40 del ΣTd rispetto al totale costi
- 30,60 del ΣTnd rispetto al totale costi

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto di sintesi:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 316.356,30	% costi attribuibili utenze domestiche sul totale costi	69,40%	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</i>	$Ctuf = \Sigma Td \times 40,70\%$	€ 128.757,89
				<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</i>	$Ctuv = \Sigma Td \times 59,30\%$	€ 187.598,41
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 139.457,43	% costi attribuibili utenze non domestiche sul totale costi	30,60%	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche</i>	$Ctnf = \Sigma Tn \times 24,72\%$	€ 34.470,63
				<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche</i>	$Ctnv = \Sigma Tn \times 75,28\%$	€ 104.986,80



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

La diversa percentuale di incidenza dei costi fissi e variabili all'interno della stessa tipologia di categoria di utenza deriva anche in tal caso dall'imputazione puntuale delle riduzioni tariffarie.

Allo stesso modo:

Costi fissi totali	$\Sigma Tf = Ctuf + Ctnf$ € 163.228,52	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma Tf \times 78,88\%$	€ 128.757,89
		Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze non domestiche	$Ctnf = \Sigma Tf \times 21,12\%$	€ 34.470,63
Costi variabili totali	$\Sigma Tv = Ctuv + Ctnv$ € 292.585,21	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma Tv \times 64,12\%$	€ 187.598,41
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tv \times 35,88\%$	€ 104.986,80

4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (**Kb**).

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente **Ka**, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente **Kb**.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2024 si è stabilito di applicare i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) di cui al D.P.R. 158/1999 come riportato per ciascuna classe di utenza domestica nella sottoindicata tabella, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti.

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

n	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
Non residenti II case	0,98
Sup. Accessorie	0,84

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

n	Kb min	Kb max	Ps
1	0,60	1,00	min
2	1,40	1,80	max
3	1,80	2,30	max
4	2,20	3,00	max
5	2,90	3,60	max
6 o più	3,40	4,10	max
Non residenti II case	1,40	1,80	max
Sup. Accessorie	0,00	0,00	0%

4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei teorici chilogrammi di rifiuto (kd specifico * superficie in metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999).



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (**Kc** per la parte fissa, e **Kd** per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4b.1 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Per l'anno 2015, tuttavia, era stata data facoltà ai Comuni di discostarsi dai suddetti limiti al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo. Tale facoltà è stata rinnovata per gli anni successivi, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019 come conv. con l. 157/2019. I coefficienti determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto e vengono di seguito riportati:

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps	KC
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	min	0,320
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	max	0,800
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	max	0,630
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	max	0,430
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	max	1,330
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	max	0,910
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	min	0,950
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	max	1,130
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	max	0,580
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	max	1,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	max	1,520
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	max	1,040
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	max	1,160
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	max	0,910
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	max	1,090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	max/4	1,855
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	max/4	1,570
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	max	2,380
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	max	2,610
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	max/4	2,610
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	max	1,640
22	Superficie accessorie non domestiche	0,51	0,60	max	0,600



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	min	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	max	6,550
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	max	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	max	3,550
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	max	10,930
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	max	7,490
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	min	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	max	9,300
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	max	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	max	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	max	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50	max	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	max	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	max	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	max	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88	max/4	15,220
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	max/4	12,868
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	max	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	max	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	85,60	max/4	21,400
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	max	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	4,20	4,90	max	4,900

4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Il comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni. Il tributo provinciale è liquidato dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n.147 ed alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della medesima legge, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa rifiuti.



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

5. COMPONENTI PEREQUATIVE

La deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente – ARERA – prevede che a decorre dal 1 gennaio 2024 si applichino le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani riportate nell’Allegato A della deliberazione, con l’introduzione di componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva; detta deliberazione disciplina le relative modalità di calcolo, nominandole opportunamente – in ottica di trasparenza – in modo da facilitarne la comprensione da parte dell’utenza e in particolare: a) la componente perequativa *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; b) la componente perequativa *UR2,a*, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all’interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione. A seguito dell’applicazione dei principi in materia di trasparenza dettati dalla deliberazione 444/2019/R/rif, le bollette devono necessariamente portare alcune informazioni minime in relazione alla natura delle componenti perequative e alla loro valorizzazione.

Nello specifico i contenuti minimi riguardano:

- importi;
- valore unitario (espresso in €/utenza per anno);
- finalità per cui sono state istituite.

Le componenti perequative sono inizialmente poste pari a:

- UR1,a: 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: 1,50 €/utenza per anno.

Questi valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissati in quanto l’Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa *UR1,a*. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa *UR2,a*, coerentemente con le necessità di congruaggio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Sebbene la delibera 386/2023/R/rif fornisca le definizioni delle **componenti perequative** e il loro funzionamento, rimangono abbastanza oscuri alcuni aspetti relativi alla loro corretta applicazione e alle modalità di pagamento e sanzione. Le somme delle componenti perequative sono riscosse dal soggetto gestore della tariffa e del rapporto con l’utenza (comuni o dai gestori nel caso della tariffa) e vengono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA - presso uno specifico conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (Conto *UR1,a*) o nel conto *UR2,a* per copertura agevolazioni eventi eccezionali e calamitosi.

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2024, ripartite tra categorie di utenze, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell’allegato prospetto e vengono di seguito riportate:



COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Utenze Domestiche

Tipologia	Quota Rifiuti	
	Quota fissa	Quota variabile
	€/mq	€/cad
Famiglie di 1 componente	0,349325	28,21
Famiglie di 2 componenti	0,407546	84,63
Famiglie di 3 componenti	0,449132	108,13
Famiglie di 4 componenti	0,482401	141,04
Famiglie di 5 componenti	0,515670	169,25
Famiglie di 6 o più componenti	0,540622	192,76
Non residenti o locali tenuti a disposizione - Il case	0,407546	84,63
Superfici domestiche accessorie	0,349325	0,000000

Utenze Non Domestiche

Cat	Tipologia	Quota Rifiuti	
		Quota fissa	Quota variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13	0,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,33	1,01
3	Stabilimenti balneari	0,26	0,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,18	0,55
5	Alberghi con ristorante	0,55	1,69
6	Alberghi senza ristorante	0,38	1,16
7	Case di cura e riposo	0,40	1,21
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,47	1,44
9	Banche ed istituti di credito	0,24	0,74
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,46	1,41
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,63	1,93
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,43	1,31
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,48	1,47
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	1,16
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	1,38
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,77	2,35
17	Bar, caffè, pasticceria	0,65	1,99
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,99	3,02
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,09	3,31
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,09	3,31
21	Discoteche, night club	0,68	2,08
22	Superficie accessorie non domestiche	0,25	0,76



COMUNE DI VERTOVA

Allegato B

Coefficienti e tariffe Tari anno 2024

Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.

I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono stati determinati tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4 del DPR 158/99 e sono stati definiti come segue:

N° ab. Nucleo	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,80
3	1,08	2,30
4	1,16	3,00
5	1,24	3,60
6 o più	1,30	4,10
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,98	1,80
Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00

Il coefficiente **Ka** è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità del nucleo familiare e le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono :

Utenze Domestiche		
Tipologia	Quota Rifiuti	
	Quota fissa	Quota variabile
	€/mq	€/cad
Famiglie di 1 componente	0,349325	28,21
Famiglie di 2 componenti	0,407546	84,63
Famiglie di 3 componenti	0,449132	108,13
Famiglie di 4 componenti	0,482401	141,04
Famiglie di 5 componenti	0,515670	169,25
Famiglie di 6 o più componenti	0,540622	192,76
Non residenti o locali tenuti a disposizione - Il case	0,407546	84,63
Superfici domestiche accessorie	0,349325	0,000000

Utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la parte variabile della tariffa) del metodo normalizzato, applicando per le categorie di attività economica 16 – 17 e 20 il disposto di cui all'art. 2 comma 1 lett. e-bis Legge 68/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2014, all'art. 1 comma 27 Legge 208/2015, all'art. 1 comma 38 Legge 205/2017 e all'art. 1 comma 1093 Legge 145/2018 e dall'art.57 bis del DL 124/2019 come convertito con legge

157/2019 che hanno modificato l'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 , tenendo conto delle specifiche situazioni presenti sul territorio e sono stati definiti come segue:

<i>n. Categ. Att. Econ.</i>	<i>Categoria di attività economica</i>	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,800	6,550
3	Stabilimenti balneari	0,630	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	3,550
5	Alberghi con ristorante	1,330	10,930
6	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490
7	Case di cura e riposo	0,950	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	9,300
9	Banche ed istituti di credito	0,580	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,040	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,855	15,220
17	Bar, caffè, pasticceria	1,570	12,868
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,380	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,610	21,400
21	Discoteche, night club	1,640	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	0,600	4,900

Le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono:

Utenze Non Domestiche			
Cat	Tipologia	Quota Rifiuti	
		Quota fissa	Quota variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13	0,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,33	1,01
3	Stabilimenti balneari	0,26	0,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,18	0,55
5	Alberghi con ristorante	0,55	1,69
6	Alberghi senza ristorante	0,38	1,16
7	Case di cura e riposo	0,40	1,21
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,47	1,44
9	Banche ed istituti di credito	0,24	0,74
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,46	1,41
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,63	1,93
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,43	1,31
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,48	1,47
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	1,16
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	1,38
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,77	2,35
17	Bar, caffè, pasticceria	0,65	1,99
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,99	3,02
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,09	3,31
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,09	3,31
21	Discoteche, night club	0,68	2,08
22	Superficie accessorie non domestiche	0,25	0,76